

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' PROCEDURALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

ART. 1 – ISTITUZIONE

- E' istituita, presso il Comune di Abano Terme, la Commissione Comunale per la realizzazione delle pari opportunità in campo economico, sociale, culturale e per l'effettiva attuazione dei principi di eguaglianza e di parità sociale in tutti gli ambiti della convivenza familiare e sociale, sottolineando il ruolo della famiglia nella promozione della dignità umana, nell'educazione dei giovani, nell'accoglienza dei più deboli, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Comunale.

ART. 2 – ATTRIBUZIONI

- La Commissione nella sua autonomia si uniforma ai criteri di priorità dettati dalla Commissione nazionale e collabora all'attuazione di una politica d'innovazione e sviluppo a cui ciascun componente contribuisce con pari dignità. In particolare:
- promuove la parità di accesso e il pieno godimento dei diritti sociali per le donne e gli uomini;
- promuove il valore della differenza, il cambiamento dei ruoli e degli stereotipi maschili e femminili;
- propone indagini conoscitive e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nella città di Abano Terme;
- propone progetti ed interventi tesi a favorire l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale in Materia di parità;
- propone occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna, contribuendo all'elaborazione di comportamenti conformi agli obiettivi della parità e delle pari opportunità;
- propone iniziative, che consentano alla donna di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;
- favorisce l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse dalla Regione, dagli enti Locali, da soggetti pubblici e privati, dal Parlamento nazionale e dal Parlamento europeo;
- propone iniziative per favorire lo sviluppo quantitativo e qualitativo del lavoro e dell'imprenditorialità femminile, individuale o collettiva;
- favorisce l'attuazione di azioni positive, anche con carattere di sperimentazione, definite con specifici programmi di intervento da organismi ed Enti pubblici e privati;
- propone la partecipazione e la rappresentanza di gruppi sottostimati e sottorappresentati nella società;
- propone ed organizza iniziative e servizi a livello territoriale in collaborazione con altri Enti e istituzioni.

ART. 3 – FUNZIONI

- La Commissione è un organismo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta
- La Commissione esercita le sue funzioni con piena autonomia.
- Per lo svolgimento delle proprie attività la Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro.
- Alle sedute dei gruppi di lavoro possono partecipare, su richiesta della Commissione, consiglieri ed esperti, nonché funzionari di altre amministrazioni.

ART. 4 – RAPPORTI

- La Commissione, in stretto rapporto con le altre istanze esistenti sul territorio che possono direttamente o indirettamente agire su materie affini, sviluppa praticamente rapporti con:
- le Commissioni Regionale e Provinciale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna;
- analoghi comitati, commissioni e centri eventualmente istituiti nel comune di Abano Terme;
- gli analoghi organismi a carattere nazionale e internazionale;
- gli istituti di ricerca e le università della Provincia e della Regione;
- gli enti locali e le amministrazioni pubbliche;
- le Associazioni economiche, sindacali, professionali e culturali operanti nel Comune.

ART. 5 – COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE

- La Commissione è costituita da persone scelte fra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico, politico e sociale sulla condizione femminile nei suoi diversi aspetti ed è formata da n. 1 rappresentante designato da ciascuno dei Gruppi Consiliari. I lavori della Commissione potranno svolgersi attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro aperti ai rappresentanti di associazioni femminili, imprenditoriali, territoriali e sindacali.
- Della Commissione comunale per le pari opportunità fanno parte di diritto gli Assessori comunali in carica. Sono invitate permanenti le associazioni femminili iscritte all'Albo.
- La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio, ha la stessa durata del Consiglio Comunale e resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione.

ART. 6 – COORDINATRICE/TORE DELLA COMMISSIONE

- Per il funzionamento della Commissione il Comune mette a disposizione le dotazioni strumentali dell'Assessorato alle Pari Opportunità e il personale per le pratiche relative ai lavori della Commissione.
- La/il Coordinatrice/tore è eletta/o a maggioranza assoluta dei componenti la commissione. Alla/al Coordinatrice/tore spettano: la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione all'Assessore di riferimento del Comune circa le iniziative adottate. Delle stesse può relazionare alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale.
- La/il Vicecoordinatore/trice, eletto/a con le medesime procedure, sostituisce la/il Coordinatrice e ne assume il ruolo in caso di impedimento.
- Alle componenti la Commissione, per la partecipazione ad ogni seduta della stessa e le incombenze conseguenti, sarà riconosciuto il trattamento economico previsto per le Commissioni Consiliari Permanenti.

ART. 7 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

- La Commissione è convocata dalla/dal Coordinatrice/tore.
- Può altresì essere convocata, in via straordinaria, per la trattazione di determinati argomenti, da almeno un terzo dei/delle componenti quando ne facciano richiesta scritta. In tal caso la seduta deve accadere entro 15 giorni da quando la richiesta è pervenuta al/alla Presidente.
- La convocazione della Commissione è fatta con avviso scritto.
- L'ordine del giorno è definito dalla/dal Coordinatrice/tore, tenendo conto delle proposte formulate dalla stessa Commissione delle riunioni precedenti.
- In caso di convocazione straordinaria, l'O.d.G. è indicato nella richiesta formale di convocazione come previsto per le Commissioni Consiliari (invito a domicilio e all'Albo).

ART.8 – FUNZIONAMENTO

- Le sedute sono valide se è presente la metà più una dei/delle componenti.
- Le decisioni della Commissione vengono assunte con voto palese.
- Le decisioni della Commissione sono assunte con il voto favorevole della metà più una dei/delle presenti.
- E' richiesta invece la maggioranza dei 2/3 dei/delle componenti la Commissione per proposte di modifica del Regolamento.
- Dopo tre assenze ingiustificate il/la componente decade dalla nomina.
- Le sedute della Commissione sono pubbliche.

ART. 9 – VERBALIZZAZIONE

- Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale riportante contributi e dichiarazioni di tutti i componenti.
- Il verbale è distribuito alle componenti nella successiva seduta della Commissione ed approvato in quella seguente. E' firmato dalla/dal Coordinatrice/tore.
- I verbali, una volta approvati e qualora contengano riferimenti all'attività amministrativa, sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai Capigruppo consiliari.

ART. 10 – INFORMAZIONE

- La Commissione redige una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette al Sindaco.
- Spetta all'Amministrazione Comunale provvedere a diffondere periodicamente informazioni sulle iniziative svolte.

ART. 11 – NORMA FINANZIARIA

- La Commissione si avvale ed utilizza le strutture, i mezzi e le risorse comunali, secondo la normativa dello Statuto comunale. Per gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione Comunale viene istituito apposito capitolo nel bilancio comunale, con adeguato stanziamento.

=====

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 23 settembre 2008